

VERBALE DI ACCORDO

Padenghe del Garda 26 novembre 2020, presso la sede della società GARDA UNO s.p.a.

TRA

la GARDA UNO s.p.a., qui rappresentata dal Sig. Massimiliano Faini, dal Sig. Pietro Lazzarini, assistita dall'Avv. Ugo Bracuti dello Studio Associato Pelizzari e Bracuti (collegato in Audio conferenza tramite piattaforma Zoom)

E

La FILCTEM – CGIL di Brescia in persona della sig.ra Patrizia Moneghini (collegata in Audio conferenza tramite piattaforma Zoom).

di seguito congiuntamente indicate anche con "le Parti".

PREMESSO CHE

- In data 18.7.2016 le Parti hanno sottoscritto un accordo aziendale di 2° livello concernente il Premio di Risultato Variabile per l'anno 2016; tale accordo è scaduto il 31.12.2016;
- In data 22.9.2017 le Parti hanno concordato la proroga del predetto accordo aziendale anche per l'anno 2017.
- In data 14.12.2018 le Parti hanno concordato la proroga del predetto accordo aziendale anche per l'anno 2018.
- In data 9.12.2019 le Parti hanno concordato la proroga del predetto accordo aziendale anche per l'anno 2019.
- La FILCTEM-CGIL ha chiesto di rinnovare il Premio di Risultato per l'anno 2020.
- La Società, si è dichiarata disponibile a rinnovare il citato accordo aziendale ed intende discutere ed introdurre anche nuovi parametri ed indicatori, ai quali correlare l'erogazione del Premio di Risultato variabile, nonché definire nuovi criteri di distribuzione del Premio stesso.
- Attesa la complessità dell'attuale situazione emergenziale dovuta alla diffusione del virus Sars 2- Covid 19, e l'impossibilità di definire nuovi parametri la FILCTEM-CGIL ha chiesto di prorogare temporaneamente la validità dell'accordo aziendale del 18.7.2016 a tutto il 31.12.2020.
- La Società si è dichiarata disponibile a rinnovare l'accordo sul Premio di Risultato Variabile per l'anno 2020, mediante la proroga dell'intesa sottoscritta il 18.7.2016, come modificata dall'accordo in data 22.9.2017, mantenendo l'attuale struttura del Premio di Risultato Variabile stesso come già definito nell'accordo del 18.7.2016.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

TRA LE PARTI SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

1) PREMESSE.

Le premesse, che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte, costituiscono patti e formano parte integrante del presente accordo.

2) PREMIO DI RISULTATO PER L'ANNO 2020.

Le Parti confermano che per l'anno 2020 si continuerà a dare applicazione integrale a quanto già previsto e concordato nel Verbale di accordo del 18.7.2016, relativo al Premio di Risultato Variabile annuo, come modificato ed integrato dall'accordo sottoscritto in data 22.9.2017, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti.

Sono pertanto confermate anche per l'anno 2020 tutte le clausole concordate ai punti da 1 a 6 del citato accordo aziendale 18.7.2016, nonché da 1 a 4 dell'accordo 22.9.2017, anche in riferimento ai parametri di Redditività, di Partecipazione alla formazione e di Qualità, agli obbiettivi annui ivi stabiliti e alle erogazioni massime ad essi correlate.

Le Parti concordano espressamente che, fermo restando quanto sopra stabilito, a modifica delle precedenti intese sopra richiamate, l'ammontare del Premio di Risultato per l'anno 2020, calcolato al raggiungimento del 100% di tutti gli obbiettivi e considerato quale valore massimo erogabile parametrato al 3° livello d'inquadramento, sarà pari a quanto indicato nella tabella che segue.

Pertanto, per determinare l'ammontare del Premio complessivo per tutti i livelli d'inquadramento si continuerà a dare applicazione agli indici di riparametrazione di seguito stabiliti:

Parametro	Livello d'inquadramento	Ammontare annuo lordo complessivo del PDR
235	Q	€ 2.192,15
209	8	€ 1.949,61
192	7	€ 1.791,04
175	6	€ 1.632,45
154	5	€ 1.436,56
143	4	€ 1.333,95
134	3	€ 1.250,00
117	2	€ 1.091,41
100	1	€ 932,83

Le Parti si danno atto e confermano che tutte le erogazioni economiche relative al Premio di Risultato variabile per l'anno 2020, sono state quantificate forfettariamente, comprendendo nel loro ammontare tutti i propri riflessi, diretti ed indiretti, su tutti gli istituti contrattuali e/o legali, sui quali, pertanto, non sarà computato.

Ai sensi dell'art. 1, Legge 29 maggio 1982, n. 297, si concorda che il Premio di Risultato Variabile non sarà computato ai fini del calcolo del Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.)

Le Parti si danno atto e confermano che il Premio di Risultato Variabile per l'anno 2020, stabilito al presente articolo 2), deve intendersi aggiuntivo alla Quota di produttività prevista nel capitolo PARTE ECONOMICA, paragrafo 1, lettera c) *Produttività* del vigente CCNL del settore Gas-Acqua applicato.

La società conferma che, stante la straordinarietà degli eventi accaduti nel corso dell'anno 2020, connessi all'emergenza pandemica per SARS 2 Covid 19, e stanti tutte le conseguenti notevoli difficoltà anche di carattere operativo dovute alla diversa e nuova organizzazione del lavoro che si è dovuta attuare per far fronte alla stessa, in via del tutto eccezionale e solo per l'anno 2020, l'obiettivo correlato al parametro di redditività deve

intendersi comunque convenzionalmente raggiunto in misura piena (100%). Resta inteso tra le Parti che la suddetta misura straordinaria non costituisce, né potrà costituire in futuro, un precedente vincolante per la Società.

3) REGIME IMPOSITIVO

Ai fini dell'accesso al particolare trattamento fiscale agevolato (cd. detassazione) le Parti si danno atto e concordano che il presente Accordo aziendale rientra nel campo di applicazione della disciplina di cui all'art. 51 del TUIR, come modificato dall'art. 1, comma 182 e seguenti della Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di Bilancio 2016), altresì modificato dall'art. 1, comma 160 della Legge 11.12.2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017), dall'art. 55 decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e dall'art. 1, commi 28 e 161, legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018), al Decreto del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero delle Finanze in data 25.3.2016, nonché, infine, alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15.6.2016 e alle Circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 5/E del 29/03/2018 e n.28/E del 15/06/2018.

Il presente Accordo aziendale rientra nella disciplina di cui all'art. 51 del Decreto Legislativo n. 81/2015, dell'art. 14 del Decreto Legislativo n. 151/2015.

Ai fini della verifica del miglioramento dei suddetti parametri ed indicatori (Redditività, Partecipazione alla formazione e Qualità) realizzata nell'anno di riferimento (2020), anche ai fini dell'accesso al regime di tassazione agevolata di cui al precedente capoverso, a seguito di valutazione congiunta delle Parti dei dati registrati negli ultimi anni e tenuto conto dell'andamento e delle condizioni generali del settore di riferimento, Le Parti concordano di assumere quali valori di riferimento "iniziali", rispetto ai quali, quindi, verrà misurato il miglioramento dei parametri ed indicatori stessi i valori raggiunti nell'anno 2019.

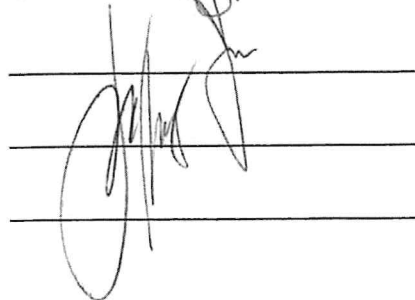
4) DECORRENZA E DURATA.

Il presente accordo, costituito di 3 pagine, decorre dal giorno 1.1.2020, e sarà valido a tutto il 31.12.2020.

Le Parti si incontreranno entro i primi mesi del 2021 per definire il nuovo Premio di Risultato Variabile per gli anni successivi.

Letto, confermato e sottoscritto.

GARDA UNO s.p.a.



FILTCM-CGIL

